

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. XXXXXXXXXXXXXXXX)



“TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Esclusioni

Art. 6. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 07. Piano Finanziario

Art. 08. Determinazione della tariffa

Art. 09. Periodi di applicazione del tributo

Art. 10. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 11. Occupanti le utenze domestiche

Art. 12. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 14. Scuole statali

Art. 15. Tributo giornaliero

Art. 16. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 17. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 18. Riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 19. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 20. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 21. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 22. Obbligo di dichiarazione

Art. 23. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 24. Poteri del Comune

Art. 25. Accertamento

Art. 26. Sanzioni

Art. 27. Riscossione

Art. 28. Rimborsi

Art. 29. Somme di modesto ammontare

Art. 30. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31. Entrata in vigore



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze (box e soffitte ecc.);

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso di immobile con presenza di arredo/utenze di proprietà di unico occupante trasferitosi stabilmente in casa di riposo è prevista l'esclusione dall'applicazione della tassa rifiuti purchè l'immobile rimanga a sua disposizione e non locato/utilizzato- L'esclusione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione da parte della casa di riposo e alla restituzione del contenitore per il conferimento dei rifiuti indifferenziati

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.



In caso di richiesta di esenzione dal tributo, il comune si riserva di effettuare verifiche presso i locali per cui è richiesta l'esenzione. Il diniego da parte del richiedente l'esenzione all'accesso ai locali interessati da parte di personale incaricato dal Comune alla verifica è causa di rigetto della richiesta di esenzione.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 – Soggetti passivi

1 L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia iniziale. È stabilito vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o conviventi e, comunque, tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso.

2. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione la tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

3. Sono assoggettati al tributo i locali e aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile occupati in via esclusiva dai condomini.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 4, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

6. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un periodo uguale o inferiore ai sei mesi, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.



Art. 5 – Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi;
- Le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva vera e propria. Sono invece soggetti i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quelli sopra indicati, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali a titolo esemplificativo, ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1,50;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insistono gli impianti di distribuzione carburante, cambio olio e lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono



tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono considerati rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole , agro –industriali , della silvicoltura e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali , artigianali, delle attività commerciali e delle attività di servizio e sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i veicoli fuori uso.

Il beneficio all'esclusione della superficie o porzione di superficie al calcolo della tariffa di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di detassazione R.S.U. dei locali dove vengono prodotti rifiuti speciali;

Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità e quantità, diversi dagli urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti pericolosi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività e deve essere corredata con:

fotocopia ultima pagina e frontespizio del registro carico e scarico rifiuti speciali; fotocopia formulari trasporto rifiuti; fotocopia contratto con società che svolge ritiro

Art. 6 – Superficie degli immobili

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari almeno all'ottanta per cento della superficie catastale (dpr 138/98). Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili. In caso di mancato riscontro da parte del contribuente, le superfici di cui sopra saranno considerate effettive.



Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 7 – Piano Finanziario

Il Piano finanziario viene redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)

Art. 8 – Determinazione della tariffa

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Il sistema tariffario è basato sul principio “chi inquina paga”, di cui all’art. 130 R.A.U.E. e all’art. 130 R del Trattato dell’Unione Europea, con l’intento di promuovere tra i cittadini, anche attraverso l’incentivo economico, la riduzione dei rifiuti prodotti, mediante la loro differenziazione finalizzata al recupero e al riciclaggio dei materiali riutilizzabili.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/99.

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità salvo diverse disposizioni normative.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, fermo restando l’obbligo di pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 di ottobre. Se la delibera non è pubblicata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente salvo diverse disposizioni normative.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, , e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.



Città di Albino

Provincia di Bergamo

Per la quantificazione della sola frazione secca dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza verrà consegnata ad ognuna un contenitore in cui sarà obbligata a conferire i rifiuti non riciclabili.

A regime la tariffa variabile viene calcolata in parte sulla base dei coefficienti di cui al DPR 158/99 salvo diverse disposizioni normative e in parte in modo puntuale sulla base della misurazione, in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:

- a) Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
- b) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia e delle statistiche sulle rilevazioni relative all'anno precedente così come meglio specificato nel piano finanziario deliberato di anno in anno;
- c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche e tenendo conto delle statistiche sulle rilevazioni relative all'anno precedente così come meglio specificato nel piano finanziario deliberato di anno in anno; ;

In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato o in caso di non utilizzo dello stesso se non debitamente motivato e documentato, il Comune addebita 52 svuotamenti di contenitore 35 lt per le utenze domestiche e da 120lt per le utenze non domestiche.-L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito nel primo avviso di pagamento recapitato per l'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso successivo. Le vuotature minime addebitate sono conteggiate in base a:

- la tipologia del contenitore in dotazione;
- il numero di contenitori, nel caso l'utenza ne abbia a disposizione più di uno;
- il numero dei componenti del nucleo familiare.

Non sono previsti conferimenti gratuiti.

E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.

Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato,; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, su discrezionalità del Comune, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.



Gli utenti che portano presso l'area ecologica rifiuti ingombranti non riciclabili o recuperabili, pneumatici, scarti vegetali oltre i limiti quantitativi di esenzione definiti dal Regolamento del servizio dei rifiuti urbani e assimilabili devono corrispondere una tariffa proporzionata al peso e alla tipologia del rifiuto o del materiale conferito.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività del DPR 158/99.

Art. 9 – Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno successivo in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. La cessazione dell'utilizzo può essere soggetta a verifica da parte del comune che, in caso di dichiarazione non veritiera, provvederà a sanzionare il dichiarante così come previsto dal regolamento e dalla normativa vigente.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Non è ritenuto sufficiente per la cessazione dell'utenza il solo cambio di residenza o la cessione dell'immobile.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una riduzione di tariffa producono effetti dal giorno successivo dell'effettiva variazione degli elementi stessi.

Art. 10 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al DPR. 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui DPR158/99 e secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.
 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
 - 4.
- 10



Art. 11 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti i locali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due (2) Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 30 di giugno di ogni anno.

Art. 12 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, DPR 158/99
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, DPR 158/99 e secondo quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.



3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.

5. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (centri commerciali, ecc.) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa è calcolata in base alla tariffa annuale, riferita ai giorni di occupazione e sarà determinata in base alla categoria di appartenenza dell'utenza che occupa o detiene in maniera non continua locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio, maggiorata di un importo percentuale del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

3. La tariffa giornaliera sarà pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di utenza non domestica assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani, diviso per 365 giorni.



4. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della tariffa va effettuato contestualmente al versamento dell'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, su apposito conto corrente postale istituito dall'ente gestore.

5. I banchi di mercato sono tariffati come previsto per le categorie 16 e 29 dall'allegato 1 al DPR n. 158/1999 nel caso in cui occupino stabilmente le superfici.

Nel caso di manifestazioni ed eventi

-La tariffa è applicata in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore.

-Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti che possono essere inseriti all'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il soggetto gestore dell'impianto e il comune, la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.



TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 17 – Riduzioni per le utenze domestiche

La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti e non nel Comune di Albino per uso stagionale (periodo di occupazione inferiore a 180 giorni) od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione

La parte variabile della tariffa è ridotta del 60% a favore di quei contribuenti che, con riferimento ad unità abitativa dotata di area verde non inferiore a 150 mq, dimostrino di trasformare i rifiuti organici in fertilizzanti attraverso idonee attrezzature costituite da:

- a) composter (acquistato in plastica - costruito in legno o rete metallica)
- b) cumulo o buca.

In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperato il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

- Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'ASL di Albino, viene concessa un'agevolazione consistente nel fornire degli adesivi (il cui numero sarà definito in sede di predisposizione del piano finanziario) dotati di microchip che dovranno essere applicati a sacchi utilizzati per il conferimento dei suddetti ausili. Gli adesivi di cui sopra, associati al momento della consegna all'utenza domestica che ne ha fatto richiesta, non producono svuotamenti al fine del calcolo della tariffa puntuale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta documentata.

- Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi viene concessa d'Ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, un'agevolazione consistente nel fornire adesivi dotati di microchip (il cui numero sarà definito in sede di predisposizione del piano finanziario) che dovranno essere applicati ai sacchi utilizzati per il conferimento dei pannolini. Gli adesivi di cui sopra, associati al momento della consegna all'utenza domestica che ne ha fatto richiesta, non producono svuotamenti al fine del calcolo della tariffa puntuale. L'agevolazione di cui sopra decade automaticamente al compimento del 36° mese di età del minore convivente o fino all'esaurimento degli adesivi consegnati. Il comune si riserva di effettuare verifiche in merito ai requisiti per l'accesso alle riduzioni di cui ai punti precedenti e, in caso di dichiarazione non veritiera ovvero difforme, di applicare al dichiarante la tariffa massima oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente.



Art. 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani, di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, e
4. Tali utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
5. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio tramite apposita richiesta scritta all'Ufficio Tributi.
6. L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dall'anno successivo alla data di presentazione della richiesta. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.
7. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

Art. 19 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 20 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni.



2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 21 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso, la somma di più riduzioni ed agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare il 50% della tassa dovuta



TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 22 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 23 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30- giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)



Città di Albino

Provincia di Bergamo

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o ;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata (PEC). In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) della tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)

Art. 24 – Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



Città di Albino

Provincia di Bergamo

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 25 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 26 – Sanzioni

1. In caso di violazioni sono previste le seguenti sanzioni:
 - a-per l'omessa dichiarazione 100% dell'importo dovuto con un minimo di € 50
 - b-per infedele dichiarazione dal 50% dell'importo dovuto con un minimo di €50
 - c-per l'omesso o insufficiente versamento, 30% dell'importo dovuto, ridotto al 0,1% per ogni giorno di ritardo sino ai 15 giorni
 - d-per mancata risposta a questionari sanzione in misura fissa pari a €100



Città di Albino

Provincia di Bergamo

E' prevista la riduzione ad un terzo delle sanzioni nel caso di acquiescenza del contribuente che provvede a pagare l'intero importo accertato entro il termine per ricorrere

Art. 27 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, gli inviti di pagamento.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in almeno due rate
3. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 o altre modalità previste dalle disposizioni normative vigenti

Art. 28 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali ,regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 30 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Ai sensi del comma 792, art.1, L. 160/2020, gli avvisi di accertamento emessi dal 1 gennaio 2020 costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.



Città di Albino

Provincia di Bergamo

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021 .



Città di Albino

Provincia di Bergamo

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1 lettera b-ter) punto 2 del D.lgs 116/2020

101	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
102	CINEMATOGRAFI E TEATRI
103	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
104	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE, SALA
105	STABILIMENTI BALNEARI
106	ESPOSIZIONE
107	ALBERGHI CON RISTORANTE, AGRITURISMI
108	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, BED AND BREAKFAST
109	CASE DI CURA E RIPOSO
110	OSPEDALI
111	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
112	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
113	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE E CARTOLERIE, FE
114	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
115	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI
116	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
117	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE
118	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, F
119	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
121	ATTIVITA' ARTIGIANLI CON PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI
122	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE E PUB
123	MENSE E BIRRERIE
124	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
125	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGG
126	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
127	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
128	IPERMERCATI
129	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
130	DISCOTEQUE, SALE GIOCHI E NIGHT CLUB



ALLEGATO B –

Elenco rifiuti “ex-assimilabili” di cui all’allegato L-quater del Dgls 116/2020

Tali rifiuti sono classificati come urbani a partire dal 1 gennaio 2021

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Sono considerati non assimilabili, pertanto speciali e non conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall’art 184 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006.